



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto

*Piazza Duomo s.n.c. – Taranto - telefono 0997343566
e.mail: procmin.taranto@giustizia.it PEC: prot.procmin.taranto@giustiziacert.it*

Prot. n. 628 /2024

Taranto, 26.6.2024

Provvedimento organizzativo conseguente al periodo feriale ed alla sospensione delle udienze per l'anno 2024

Il Procuratore

Visto l'art. 162 della L. 23.10.1960 n. 1196 "Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi", così come modificato dall'art. 51 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella L. 11.08.2014 n. 114;

Visto il D.Lgs. 25.07.2006 n. 240;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 9.5.2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del 29.07.2010 del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia;

Letta l'istanza del 18/6/2024, depositata dalle RR.SS.UU. nella Segreteria Amministrativa di questo Ufficio giudiziario, con le quali, facendo espresso richiamo agli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione decentrata, vengono richiesti, limitatamente al periodo feriale dell'anno 2024, alcuni correttivi all'orario di lavoro vigente;

Rilevato che l'art. 5 – comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 dispone testualmente che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9";

Visto l'art. 8 – comma 1 del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66, il quale stabilisce che "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo";

Visto l'articolo 22 – comma 4 del C.C.N.L. del 9.05.2022 sopra richiamato, il quale dispone che "la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità del servizio";

Rilevato che il dipendente non può rinunciare alla pausa pranzo ancorché con espressa rinuncia al buono pasto (e quindi a maggior ragione senza rinuncia al buono pasto) in quanto la pausa è obbligatoria e stabilita per la tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore, ragion per cui il diritto del dipendente alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica è un diritto indisponibile e irrinunciabile in quanto l'interesse protetto dall'art. 32 della Costituzione non è suscettibile di essere sacrificato, e ciò anche con la finalità di prevenire o ridurre gli infortuni sul luogo di lavoro e gli infortuni in itinere;

Considerato che in questo immobile sito in piazza Duomo l'impianto di raffrescamento è funzionante;

Rilevato altresì che all'interno di questa Procura è presente un ambiente "ristoro";

Rammentato che il periodo feriale dei magistrati e di sospensione delle udienze è stato fissato per l'anno 2024 dal 26.07.2024 al 2.9.2024 con il D.M. del 10.12.2023;

Rilevato altresì di dover uniformare il più possibile in maniera omogenea l'organizzazione di questo Ufficio giudiziario nel periodo feriale con quella del Tribunale Minorenni in sede;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza depositate dalle RR.SS.UU. quanto alla sospensione dei rientri pomeridiani ed alla diversa articolazione dell'orario di lavoro ma non anche in relazione alla possibilità di rinunciare alla pausa pranzo;

DISPONE CHE

nel periodo compreso tra l'**8.07.2024** e il **6.09.2024** il personale dipendente potrà sospendere i rientri pomeridiani e le ore non lavorate saranno recuperate entro e non oltre la data del **31.03.2025**, con la possibilità di utilizzare a tal fine anche la giornata lavorativa del sabato (le prestazioni pomeridiane non effettuate non saranno computate nel contingente previsto per i permessi brevi).

Nel suddetto periodo il personale dipendente potrà diversamente articolare l'orario di lavoro, rispetto a quello ordinario, nel senso che potrà rivolgere apposita istanza al Procuratore, con deposito al Direttore, optando per il modulo orario articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e con prestazione lavorativa giornaliera di 7 ore e 12 minuti con pausa pranzo dopo le prime sei ore di lavoro.

Il personale dipendente che continuerà invece ad effettuare nel suddetto periodo i rientri pomeridiani dovrà comunque fruire della pausa pranzo obbligatoria della durata minima di 30 minuti dopo le prime sei ore di lavoro.

Nel periodo sopra indicato l'orario di apertura pomeridiana al pubblico degli uffici sarà sospeso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai magistrati, al personale amministrativo nonché alle OO.SS. territoriali e ai componenti delle RR.SS.UU. in adempimento dell'onere di informazione successiva.

Il presente atto sarà altresì comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ed agli Uffici giudiziari del sub-distretto di Taranto.

Si dispone la pubblicazione nel sito internet di questo Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Pini Montanaro



Al Sig. AVVOCATO GENERALE DELLA REPUBBLICA

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni

Al Sig. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
presso la Procura Generale

Al Sig. DIRETTORE
presso la Procura Minorenni

TARANTO

OGGETTO: Articolazione dell'orario estivo per l'anno 2024.

I sottoscritti Onofrio Boccardi, Ressa Domenico e Gennaro Rutigliano componenti di base della rappresentanza sindacale del collegio elettorale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto,

- ◆ Rilevati i disagi di natura climatica legati all'arrivo della stagione estiva ai quali solo in parte si riesce a porre rimedio con gli impianti di condizionamento presenti negli uffici, specie nelle ore centrali della giornata e del primo pomeriggio;
- ◆ data la chiusura nelle ore pomeridiane dei pochi punti di ristoro presenti nelle aree limitrofe le sedi degli uffici;
- ◆ considerata anche la difficile spendibilità dei buoni pasto elettronici nei punti di ristoro posti nelle vicinanze delle sedi di lavoro;
- ◆ stante la presenza di dipendenti pendolari provenienti anche da altre province;

CHIEDONO

la sospensione dell'orario di apertura al pubblico nei giorni di rientro pomeridiano, in considerazione della scarsa affluenza di utenza riscontrata negli anni precedenti e, previa istanza da parte del personale interessato, l'adozione delle ulteriori, seguenti, tipologie di orario di lavoro per il periodo estivo 8 luglio - 6 settembre 2024 (fatta salva, comunque, la facoltà di anticipare, previa comunicazione, il termine finale):

- sospensione del rientro pomeridiano, salvo recupero entro il 31 marzo dell'anno successivo con la possibilità di utilizzare a tal fine la giornata non lavorativa del sabato (le prestazioni pomeridiane non effettuate non saranno computate nel contingente previsto per i permessi brevi);
- orario di lavoro, articolato su cinque giorni alla settimana per complessive 7 ore e 12 minuti quotidiane;

TARANTO

18/06/2024

PROCURA PER I MINORENNI TARANTO

VISTO dal Procuratore

TARANTO LI 18/6/24

IL PROCURATORE

IL VICARIO

Dott.ssa. Daniela Putignano
Sost. Procuratore della Repubblica

Onofrio Boccardi
Domenico Ressa
Gennaro Rutigliano